COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 23

del Consiglio comunale

OGGETTO: **Approvazione schema di convenzione per la realizzazione del Piano Giovani di Zona della Valsugana e Tesino, avente validità dal 01/01/2025 al 31/12/2027.**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **ventuno** del mese di **novembre**, alle ore 20.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

	Assenti	
	giust.	ingiust.
1. Ceppinati Claudio - Sindaco		
2. Balduzzo Diego - Consigliere Comunale		
3. Brendolise Silvia - Consigliere Comunale		
4. Cappello Aldo - Consigliere Comunale	X	
5. Fantin Sara - Consigliere Comunale		
6. Lira Manuel - Consigliere Comunale		
7. Marcon Diego - Consigliere Comunale		
8. Mengon Erika - Consigliere Comunale		
9. Minati Marco - Consigliere Comunale		
10. Sala Michela - Consigliere Comunale		
11. Fratton Imerio - Consigliere Comunale		
12. Guerzoni Novello - Consigliere Comunale		
13. Wolf Marco - Consigliere Comunale	X	
14. Zortea Giorgio - Consigliere Comunale		
15. Zuppel Francesca - Consigliere Comunale		

Assiste il Segretario Comunale Signora Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 7 dell'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Fantin Sara** e **Zortea Giorgio**.

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la realizzazione del Piano Giovani di Zona della Valsugana e Tesino, avente validità dal 01/01/2025 al 31/12/2027.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 "*Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)";*

Vista la legge provinciale 28 maggio 2018, n. 6, recante "*Modificazioni della legge provinciale sui giovani 2007, della legge provinciale sul benessere familiare 2011, della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani), e della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio)*";

Vista la delibera della Giunta provinciale n. 1929 di data 12/10/2018, recante *"Approvazione dei criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona, dei piani giovani d'ambito e dei progetti di rete. Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5";*

Vista la delibera della Giunta provinciale n. 1683 di data 08/10/2021, recante "*Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 - Art. 6. Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona, dei piani giovani d'ambito e dei progetti di rete. Aggiornamento*";

Acclarato che, come previsto al punto 4.5 dei Criteri approvati con la delibera della Giunta provinciale n. 1929 di data 12/10/2018, "*Gli enti pubblici locali costituenti i PGZ procedono alla stipula di una convenzione redatta secondo i criteri stabiliti dalla PAT, nella quale vengono chiaramente esplicitati scopi, ruolo e funzioni del Tavolo, nonché le modalità di contribuzione alla spesa per il pieno espletamento delle attività del PGZ. I contenuti della convenzione saranno oggetto di un parere di conformità obbligatorio e vincolante da parte della struttura provinciale competente sulla base delle linee guida esplicitate nel presente documento. La mancata conformità dei contenuti della convenzione implica l'esclusione del PGZ dal sistema delle politiche giovanili provinciali*";

Ricordato che:

- con delibera consiliare n. 19 dd 26.07.2021 è stato approvato lo schema di convenzione relativo agli accordi con i Comuni del territorio per la realizzazione del Piano Giovani di Zona della Valsugana e Tesino, avente validità dal 01/01/2022 al 31/12/2024, ai sensi di quanto previsto dal punto 4.5 dei criteri approvati con la delibera della Giunta provinciale n. 1929 dd, 12.10.2018;
- in data 24.08.2021 è stata sottoscritta la convenzione per la realizzazione del Piano Giovani di Zona della Valsugana e del Tesino" assunta al Repertorio della Comunità n. 670 dd 24/08/2021;

Considerato che, nel territorio della Bassa Valsugana e Tesino l'istituzione del Piano Giovani di Zona ha il fine di favorire sul territorio le progettualità dei giovani, di incoraggiare la cittadinanza attiva ed il protagonismo giovanile ed a sensibilizzare la comunità verso un atteggiamento positivo e propositivo nei confronti della categoria;

Accertato che vi è dunque ora la necessità di procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione, avente durata dal 01/01/2025 al 31/12/2027;

Visto, in relazione a ciò, lo schema di convenzione trasmesso dalla Responsabile del Settore Socio-Assistenziale della Comunità in data 30.10.2024 e acquisito al prot. com. n. 5139/2024;

Acclarato che sullo schema di convenzione, trasmesso dal Servizio Socio Assistenziale della Comunità Valsugana e Tesino alla competente struttura organizzativa provinciale, è stato espresso il parere favorevole dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili - Incarico speciale per le politiche giovanili;

Valutato pertanto di approvare l'allegato schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando piena attuazione a quanto stabilito dalla delibera provinciale in materia;

Preso atto che permane la compartecipazione di una quota da parte degli enti aderenti al Piano, al sostegno, in concomitanza con le altre forme di finanziamento, alla realizzazione delle progettualità;

Richiamata la delibera della giunta comunale n. 23 dd. 11.03.2024, con la quale il comune di Castelnuovo ha aderito al Piano Giovani di Zona per l'anno 2024;

Richiamata la delibera consiliare n. 36 dd. 28.12.2023, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2024-2026, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026, la nota integrativa al bilancio e piano degli indicatori di bilancio;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

Dato atto che, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., sono stati acquisiti:

- il preventivo parere di regolarità tecnico-amministrativa, espresso in modo favorevole dal Segretario comunale;
- il preventivo parere di regolarità contabile, in quanto la presente deliberazione presenta riflessi indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, espresso in modo favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli espressi per alzata di mano di n. 13 consiglieri, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione tra i Comuni del territorio la Comunità Valsugana e Tesino per la realizzazione del Piano Giovani di Zona della Valsugana e Tesino, avente validità dal 01/01/2025 al 31/12/2027 che, allegato sub A) alla presente delibera, ne forma parte integrante e sostanziale.

2. Di individuare quale referente politico istituzionale del Comune, per l'iniziativa in parola, il Vicesindaco Silvia Brendolise la quale farà parte del "Tavolo del Confronto e della proposta".

3. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere digitalmente la convenzione di cui al punto precedente.

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento e la convenzione firmata digitalmente dal Sindaco al Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Valsugana e Tesino per gli adempimenti di competenza.

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L. R. 03.05.2018 n. 2, al fine di sottoscrivere la convenzione entro fine anno.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, della L.R. n. 2 dd. 03.05.2018 e s.m.;
b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Piano Giovani
Valsugana e Tesino

Esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della Tabella allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA VALSUGANA E DEL TESINO ANNI 2025-2027

Tra le Parti:

- dott.ssa **Zadra Maria Angela**, nata a *** (***) il ***, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Valsugana e Tesino, di seguito denominata "**Comunità"**, avente sede in P.tta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, Codice fiscale 90014590229 - P. IVA 02189180223, nella sua qualità di Responsabile del Settore socio-assistenziale della Comunità Valsugana e Tesino, giusto decreto/delibera del Presidente/Consiglio della Comunità n. *** di data ***;

e

- sig./sig.ra *** nato/a a *** il ***, il/la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di ***, di seguito denominato "**Comune**", avente sede in *** a ***, codice fiscale *** e P IVA ***, nella sua qualità di Sindaco, giusta deliberazione del Consiglio comunale/Giunta comunale n. ** di data **

PREMESSO CHE

a. la L.P. 14/02/2007, n. 5, *"Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità"* e sue modificazioni, in particolare introdotte con la Legge provinciale 28 Maggio 2018, n. 6 recante *"Modificazioni della legge provinciale sui giovani 2007, della legge provinciale sul benessere familiare 2011, della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani), e della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio)",* ha istituito il Fondo provinciale per le Politiche giovanili, al fine di promuovere azioni positive a favore dell'infanzia, dell'adolescenza, dei giovani e delle loro famiglie; per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per prevenire i fenomeni di disagio sociale e per favorire lo sviluppo delle potenzialità personali, nonché del benessere e della qualità della vita dei giovani;

b. con delibera della Giunta provinciale n. 1929 di data 12/10/2018 sono stati approvati i criteri e le modalità di attuazione dei Piani giovani di zona, dei Piani giovani d'ambito e dei progetti di rete, ai sensi di quanto previsto dalla Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5;

c. con successiva delibera della Giunta provinciale n. 1683 di data 08/10/2021 si sono poi aggiornati i suddetti criteri e le modalità di attuazione dei Piani giovani di zona, dei Piani giovani d'ambito e dei progetti di rete;

d. nel recepire gli indirizzi provinciali nell'ambito delle Politiche giovanili, la Comunità ed il Comune intendono proseguire il proprio percorso condiviso, finalizzato ad attivare azioni positive a favore del mondo giovanile nella sua accezione più ampia ed alla sensibilizzazione della comunità verso un atteggiamento positivo e propositivo nei confronti di questa categoria di cittadini;

e. nel corso della riunione tenutasi in data ***, i rappresentanti dei Comuni aderenti, hanno confermato la Comunità Valsugana e Tesino quale Ente **Capofila** ed il **Referente politico-istituzionale** nella figura del Legale Rappresentante della Comunità o suo delegato;

f. l'individuazione del **Referente tecnico-organizzativo** del Piano Giovani di Zona verrà incaricato dalla Comunità a seguito di un'apposita selezione;

g. la Comunità Valsugana e Tesino continuerà nella gestione del programma per una durata di 3 (tre) anni, ossia dal 2025 al 2027;

h. la composizione del *Tavolo del confronto e della proposta* prevede la partecipazione degli Assessori alle Politiche giovanili (o delegati del Sindaco) dei Comuni aderenti, quali membri aventi diritto di voto per gli atti deliberativi riguardanti l'approvazione del Piano Strategico Giovani (PSG) e l'elenco dei progetti da finanziare;

i. in conformità con l'***"Atto di indirizzo e coordinamento delle Politiche giovanili"*** ai sensi dell'articolo 3 della Legge provinciale 5/2007, le attività del *Tavolo* saranno dirette allo sviluppo delle seguenti tematiche:

   - istruzione e formazione;
   - occupazione e imprenditorialità;
   - salute e benessere;
   - partecipazione;
   - volontariato;
   - inclusione sociale;
   - giovani nel mondo;
   - creatività e cultura.

j. il provvedimento di approvazione del Piano determina anche il **contributo annuo** da erogare alla Comunità Valsugana e Tesino quale Ente capofila, per il finanziamento delle diverse azioni previste dal Piano;

k. il *Tavolo del confronto e della proposta* stabilirà annualmente le modalità di compartecipazione alla spesa da parte dei Comuni aderenti, in modo da poter assicurare al meglio il raggiungimento degli obiettivi del Piano;

l. il *Tavolo del confronto e della proposta* avrà quale finalità propria anche quella di costruire un forte dialogo con il territorio e con i giovani, supportando altresì un'attività di rilevazione e lettura dei bisogni e stimolando la partecipazione diretta da parte dei vari soggetti e *stakeholder*;

m. il *Tavolo del confronto e della proposta* prevedrà un dialogo costante tra i partecipanti, in modo tale da addivenire alla condivisione di intese programmatiche tra la Comunità e le Amministrazioni comunali di riferimento, esercitando il duplice ruolo di ascolto del territorio e di decisione politica;

tutto ciò premesso e considerato,

tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO

1. Il Comune, in attuazione di quanto previsto dalla L.P. 14 febbraio 2007 n. 5 e dalle successive deliberazioni provinciali di approvazione delle linee guida per i Piani di zona e d'ambito, intende sostenere la realizzazione del Piano Giovani di Zona della Valsugana e del Tesino, a favore dei giovani del proprio territorio, di età tra gli 11 e i 35 anni.
2. Il Piano è costituito dall'unione delle azioni a favore dei giovani, approvate dal *Tavolo del confronto e della proposta*, di cui al successivo art. 5.

ART. 2 - COMUNE CAPOFILA

1. I Comuni aderenti al Piano Giovani di Zona hanno individuato, nella seduta del *** la Comunità Valsugana e Tesino, quale Ente capofila del Piano Giovani di Zona.

ART. 3 SCOPO

1. Il Piano Giovani di Zona (d'ora in poi, per brevità, PGZ), rappresenta una libera iniziativa delle autonomie locali, attuata da un territorio di almeno 3.000 residenti contiguo, omogeneo per cultura, tradizione, struttura geografica, insediativa e produttiva, e interessato a:
   a) sviluppare Politiche attive volte a promuovere azioni a favore del mondo giovanile, inteso nella sua accezione più ampia di pre-adolescenti, adolescenti, giovani e giovani adulti di età compresa tra gli 11 e 35 anni;
   b) sensibilizzare la comunità verso un atteggiamento positivo, accogliente e propositivo nei confronti di questa categoria di cittadini.
2. Il PGZ costituisce uno strumento per sviluppare l'interesse, la visione strategica e l'investimento del territorio nei confronti dei giovani che lo abitano, organizzando opportunità capaci di dare spazio e di sostenere energie, idee, risorse e competenze locali in materia di Politiche giovanili.
3. Il PGZ è uno strumento di cui un territorio si avvale ai fini di promuovere, valorizzare e incentivare le Politiche giovanili, creare una cultura delle Politiche giovanili incentivando le iniziative a favore dei giovani o organizzate dai giovani, osservando la condizione giovanile del territorio, diventando stimolo per le istituzioni e la cittadinanza attiva, lavorando sulla costruzione dell'autonomia, aprendo alla dimensione globale senza dimenticare il locale e le proprie radici.

ART. 4 - ATTIVITÀ DEL PIANO DI ZONA

1. Le attività specifiche del PGZ vengono definite dal *Tavolo del confronto e della proposta* e vengono contenute in un documento denominato Piano Strategico Giovani (d'ora in poi, per brevità, PSG) e possono riguardare i seguenti ambiti:
   a) alimentare il protagonismo diretto dei giovani attraverso la promozione di cittadinanza e rappresentanza quale spazio non simulato dove sperimentare realmente le loro capacità di costruire una società migliore;
   b) creare – moltiplicare occasioni per costruire/trovare nuovi orizzonti di senso, valorizzando la capacità di comporre diversi punti di vista e diverse competenze per poter guardare alle questioni inerenti i giovani con uno sguardo rinnovato;
   c) attivare, formare e co-responsabilizzare le risorse istituzionali, formali e informali presenti sul territorio, affinché la comunità possa esprimere pienamente la sua competenza nell'accompagnamento dei giovani specialmente nei "momenti critici" dell'esistenza (adolescenza, orientamento, accoglienza, passaggio scuola-lavoro, autonomia rispetto al nucleo familiare, ecc.);
   d) cogliere le reali domande che il mondo giovanile esprime sotto forma di aspettative consapevoli e non ancora consapevoli (ovvero attese allo stato nascente), di desideri individuali e collettivi;
   e) individuare gli orientamenti e le proposte atti a migliorare la qualità della vita dei giovani e degli adulti nell'ambiente. La logica cui è improntato il lavoro induce a privilegiare le soluzioni che possono essere generate da un'azione congiunta fra giovani e adulti;
   f) delineare gli elementi essenziali, sul piano culturale, metodologico, organizzativo, utili a ricavare un modello di lavoro territoriale che consenta non solo di mantenere e di dare continuità al dialogo intergenerazionale, ma anche di rendere "trasferibili" in altri contesti e settori di impegno gli apprendimenti maturati;
   g) promuovere il protagonismo e la responsabilizzazione dei giovani favorendo lo sviluppo dell'autonomia, l'aumento delle opportunità di transizione alla vita adulta e la partecipazione attiva alla vita pubblica;
   h) offrire opportunità di scambio culturale tra i giovani delle diverse nazioni promuovendo Politiche di pace e interculturalità;

i) favorire l'accesso ad esperienze significative e formative nell'ambito della famiglia, del gruppo di pari e delle comunità di riferimento che permettano di acquisire nuove competenze in ambito non formale.

j) altre azioni che siano coerenti con la filosofia sopra descritta

ART. 5 - TAVOLO DEL CONFRONTO E DELLA PROPOSTA

1. Il *Tavolo del confronto e della proposta* è composto dal Legale rappresentante della Comunità o suo delegato e dagli Assessori alle Politiche giovanili dei Comuni aderenti (o dai delegati del Sindaco), che ne costituiscono membri di diritto, con diritto di voto per gli atti deliberativi riguardanti l'approvazione del PSG e l'elenco dei progetti da finanziare.
2. Il Comune aderente individua il proprio referente politico-istituzionale che farà parte del *Tavolo del confronto e della proposta*, nell'Assessore/a alle Politiche giovanili Cognome **** e Nome ****, impegnandosi a comunicarne alla Comunità l'eventuale sostituzione.
3. Il *Tavolo* può vedere inoltre la partecipazione di altri soggetti rappresentativi delle diverse espressioni della comunità, che, a vario titolo, rappresentano o sono in contatto con la realtà giovanile del territorio.
4. I soggetti rappresentativi diversi dalle associazioni sono individuati dai membri di diritto del *Tavolo,* sentito il parere degli altri membri.
5. La composizione del *Tavolo* può essere soggetta a revisioni annuali o ogniqualvolta che la maggioranza dei membri lo consideri opportuno.
6. La composizione del *Tavolo* è approvata dai membri di diritto del *Tavolo* stesso.
7. Il *Tavolo* assume un ruolo propositivo, sollecitando la progettualità del territorio e attivando processi di progettazione partecipata.
8. Il *Tavolo* promuove e contribuisce a elaborare, all'interno del proprio territorio, la cultura e la visione strategica delle Politiche giovanili, in particolare attraverso:
   a) l'analisi dei bisogni e delle istanze territoriali, al fine di determinarne la rilevanza;
   b) l'individuazione delle priorità e delle principali aree di intervento;
   c) la definizione degli indirizzi e l'assunzione delle decisioni strategiche ed operative necessarie per la co-costruzione, la definizione e l'attuazione del PSG;
   d) l'attivazione di tutte le risorse che il territorio è in grado di esprimere e mettere a disposizione;
   e) la qualificazione della spesa, attraverso la riduzione delle aree di sprechi e duplicazioni degli interventi;
   f) la formulazione della proposta del PSG entro i termini stabiliti dalla PAT;
   g) l'assunzione del compito di monitoraggio ed accompagnamento delle azioni programmate nel PSG;
   h) l'elaborazione di un piano di comunicazione per la promozione delle Politiche giovanili nel proprio territorio,
   i) lo sviluppo e il rinnovo costante del dialogo e dell'ascolto con i giovani;
   j) la valutazione delle proprie strategie di intervento, delle azioni promosse e intraprese.
9. In sintesi, il ruolo strategico per le Politiche giovanili assunto dal *Tavolo* si articola su più livelli: definisce le priorità territoriali; elabora le linee di indirizzo e le relative strategie di attuazione; sollecita la progettualità del territorio attraverso interventi di animazione socio-culturale volti alla valorizzazione delle risorse esistenti e allo sviluppo di processi partecipativi.
10. Nello specifico il *Tavolo* assume tre competenze principali, per le quali i Comuni aderenti attribuiscono al *Tavolo* stesso autonomia deliberativa e riservano il diritto di volto ai membri di diritto (assessori competenti):

A. Stesura *Piano Strategico Giovani*

L'atto di programmazione e attuazione del PGZ è il "Piano Strategico Giovani" (in sigla PSG), contenente la pianificazione annuale o pluriennale delle linee strategiche, sulla base delle quali verranno selezionati annualmente gli interventi da realizzare con e per il mondo giovanile.

Il PSG, redatto in conformità alla modulistica provinciale ed approvato dagli organi competenti della Comunità Valsugana e Tesino quale Ente capofila, viene trasmesso all'Ufficio provinciale competente in materia di Politiche giovanili per la successiva approvazione.

Le linee strategiche territoriali in materia di Politiche giovanili contenute nel PSG dovranno esplicitare:

- gli elementi significativi del contesto, in termini di questioni significative, criticità, opportunità e risorse presenti;
- le priorità e gli obiettivi per il periodo di riferimento;
- i risultati attesi;
- le priorità per l'anno solare di riferimento;
- le strategie di implementazione e gestione del PSG adottate dal *Tavolo*;
- il *budget* complessivo per la realizzazione delle attività previste, con specificazione del finanziamento a livello territoriale (inclusa l'eventuale quota di cofinanziamento recuperata tramite accordi formali con *partner* del territorio), espresso in una quota pro-capite a residente;
- la ripartizione del budget previsto, suddiviso in: risorse a sostegno di progetti espressi dal territorio; risorse dedicate a progetti strategici volti ad incrementare l'efficacia operativa del PGZ; risorse destinate all'operatività del RTO. Le percentuali minime destinate a finanziare progetti strategici e a co-finanziare l'operatività del RTO variano in base al *budget* complessivo del PSG e sono stabilite dalla normativa provinciale in materia di Politiche giovanili.

Nella sua formulazione il PSG deve promuovere i seguenti principi:

- la sussidiarietà tra funzione pubblica e cittadini (sancito dalla Costituzione all'art. 118);
- la semplificazione, adottata dalla PAT nei propri indirizzi strategici;
- la compartecipazione alla spesa e la responsabilità della corretta gestione amministrativa dell'erogazione dei finanziamenti a supporto della realizzazione dei progetti;
- la politica generativa con la co-partecipazione alla costruzione di nuove Politiche da parte degli attori del territorio;
- la comunità educante quale *trait-d'union* con il nuovo atto di indirizzo delle Politiche giovanili;
- la valutazione partecipata tra i diversi attori coinvolti basata sull'analisi e sul confronto delle pratiche, intesa come fattore di rinnovamento costante delle Politiche pubbliche;
- la legittimità e il riconoscimento del valore degli atti deliberativi riguardanti l'approvazione del PSG e dei progetti selezionati, garantiti attraverso una regolamentazione coerente ed efficace delle modalità di funzionamento del PGZ e del *Tavolo*;
- l'incentivazione di investimenti privati, anche attraverso la collaborazione tra e con imprese *for profit* e *non profit*, al fine di rafforzare il valore sociale e la generazione di sviluppo anche di natura economica.

B. Elenco progetti finanziabili

Sulla base degli obiettivi strategici e delle priorità stabilite nel PSG e del lavoro di analisi preliminare del Gruppo strategico, il *Tavolo* procede con:

- la pubblicizzazione dell'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali da parte di soggetti del territorio che soddisfino i requisiti previsti;
- la valutazione delle proposte progettuali presentate e l'approvazione dell'elenco dei progetti finanziati;

C. Valutazione progetti realizzati e il PSG

Il *Tavolo* ha infine il compito di valutare le azioni progettuali realizzate sotto il profilo della congruenza rispetto alle ipotesi progettuali presentate, approvate e finanziate.

Contestualmente il *Tavolo* valuta altresì la congruenza delle azioni realizzate con il PSG e pertanto procede alla valutazione del processo attuativo del PSG stesso utilizzando l'apposito formulario provinciale.

ART. 6 - GRUPPO STRATEGICO

1. Per agevolare l'adempimento del proprio mandato, ciascun *Tavolo* potrà contare sul supporto di un gruppo di lavoro interno denominato "*Gruppo Strategico*" (GS) composto da almeno quattro soggetti:
   - Referente istituzionale;
   - Referente Tecnico-Organizzativo;
   - Referente amministrativo;
   - Referente della Provincia autonoma di Trento (Referente PAT).
2. Al GS, nella sua funzione di supporto al *Tavolo,* sono affidati i seguenti compiti:
   - una prima analisi e riflessione sugli elementi salienti della visione strategica da inserire nel PSG, emersa dal lavoro di analisi-mappatura svolto dal *Tavolo*, da sottoporre alla valutazione e all'integrazione da parte del *Tavolo* stesso;
   - le pre-analisi di ammissibilità (in termini di coerenza, congruenza e sostenibilità) dei progetti candidati a finanziamento in relazione agli orientamenti strategici delineati dal PSG, da proporre al *Tavolo* per la valutazione e la scelta dei progetti da promuovere e sostenere sul territorio;
   - l'esame e la valutazione della congruenza tra le spese previste dai singoli progetti finanziati dal PGZ e le linee di indirizzo stabilite dal PSG;
   - una prima analisi e riflessione sull'autovalutazione annuale del PSG, da sottoporre all'analisi, integrazione e validazione da parte del *Tavolo*;
   - una prima analisi e riflessione sugli orientamenti nel PSG dell'anno successivo, tenuto conto sia dell'autovalutazione elaborata dal *Tavolo*, sia degli elementi di valutazione elaborati dal soggetto competente individuato dalla Provincia Autonoma di Trento (PAT).
3. Ogni *Tavolo*, in ragione di prassi operative consolidate e/o di specifiche necessità di integrazione delle competenze a disposizione, potrà estendere la partecipazione al GS anche ad altri membri ritenuti funzionali all'assolvimento dei compiti a esso preposti.
4. Il funzionamento del *Tavolo* e del Gruppo Strategico è disciplinato da un regolamento interno adottato dal *Tavolo* stesso, in conformità con quanto stabilito dalla normativa provinciale in materia di Politiche giovanili.

ART. 7 - REFERENTE POLITICO-ISTITUZIONALE

1. Il Referente politico-istituzionale è rappresentato, di norma, dal Legale rappresentante della Comunità o suo delegato, quale Ente capofila del Piano, ed è individuato dai membri del *Tavolo*. È un componente del GS e del *Tavolo*.
2. Le funzioni del referente istituzionale sono:
   a) rappresentare in modo unitario gli interessi del *Tavolo*, curando le istanze che quest'ultimo intende presentare all'esterno;
   b) mantenere i rapporti istituzionali con la struttura provinciale competente in materia di Politiche giovanili;
   c) convocare le riunioni del *Tavolo,* stabilendo l'ordine del giorno;
   d) presiedere il *Tavolo*;
   e) coordinare e mediare fra tutti gli enti locali membri del *Tavolo*;
   f) coordinare e gestire le dinamiche del *Tavolo* e i rapporti fra questo e il Gruppo Strategico;

g) partecipare agli incontri e ai momenti formativi promossi dalla struttura competente in materia di Politiche giovanili a favore dei referenti istituzionali;

h) convocare e coordinare le riunioni e i lavori del GS per: la prima analisi e riflessione sugli elementi salienti della visione strategica da inserire nel PSG; la selezione e il monitoraggio dei progetti; la definizione dei contenuti del documento annuale di valutazione;

i) garantire nei confronti della PAT la congruenza tra le spese previste dai singoli progetti finanziati e le linee di indirizzo stabilite dal PSG;

j) assumere la responsabilità dell'applicazione della convenzione che regola il PGZ, curandone le istanze di rinnovo;

k) presidiare il processo di approvazione del regolamento di funzionamento del *Tavolo,* nonché la sua puntuale applicazione, in particolare per quanto concerne l'approvazione del PSG e dell'elenco dei progetti selezionati da promuovere e supportare in coerenza con esso;

l) collaborare con il Referente tecnico-organizzativo (RTO) e il *Tavolo,* per mantenere e sviluppare la rete di portatori di interesse del *Tavolo* e del territorio, nell'ottica di contribuire a promuovere e implementare la cultura delle Politiche Giovanili e i loro orientamenti a livello locale e provinciale.

ART. 8 - **REFERENTE AMMINISTRATIVO**

1. Il Referente Amministrativo (RA) è un impiegato della Comunità Valsugana e Tesino, quale Ente capofila del PGZ. È un componente del GS.
2. Le funzioni del referente amministrativo sono le seguenti:
   a) gestire gli aspetti tecnici relativi alla convenzione tra la Comunità ed i Comuni afferenti al PGZ;
   b) curare l'istruttoria dei dispositivi atti a realizzare il PSG;
   c) offrire supporto tecnico - all'interno del Gruppo Strategico e nell'ordinaria gestione delle attività del PGZ - per la determinazione delle risorse, sia in fase di elaborazione del *budget* (contenuto nel PSG), sia in fase di approvazione delle singole proposte finanziate;
   d) garantire la legittimità delle spese previste dalle azioni progettuali finanziate, in conformità con il *Regolamento di contabilità* della Comunità quale Ente capofila e in coerenza con le linee strategiche definite dal PSG;
   e) predisporre gli atti amministrativi per l'approvazione, realizzazione e rendicontazione dei progetti finanziati;
   f) garantire la conformità delle spese realizzate, con riferimento al *Regolamento di contabilità* della Comunità quale Ente capofila ed in coerenza con le linee strategiche definite dal PSG.

ART. 9 - REFERENTE TECNICO-ORGANIZZATIVO

1. Il Referente tecnico-organizzativo (RTO) è individuato a seguito di selezione, per un periodo con un incarico di almeno tre anni. È un componente del GS e del *Tavolo*.
2. Le principali funzioni del Referente tecnico-organizzativo sono:
   a) curare gli adempimenti inerenti al funzionamento e alle attività del *Tavolo del confronto e della proposta* del Piano Giovani di Zona e del GS (Gruppo Strategico) - es. invio convocazioni, verbali, preparazione materiali necessari per gli incontri, diffusione di informazioni, realizzazione database, e definire in collaborazione con il RI (Referente Istituzionale) e il RA (Referente Amministrativo) le tempistiche annuali di lavoro;
   b) supportare i componenti del *Tavolo* nella rilevazione degli elementi per l'elaborazione del PSG (Piano Strategico Giovani) e coordinare le attività di definizione e approvazione dello stesso, nonché delle sue modifiche/integrazioni (legate al processo di monitoraggio e valutazione) per la presentazione annuale;

c) favorire e supportare la conoscenza e la promozione del PSG sul territorio, anche in collaborazione con lo Sportellista qualora presente e attraverso incontri con le realtà giovanili del territorio per raccogliere bisogni, istanze, proposte…. nonché la raccolta e la valutazione delle proposte progettuali candidate a finanziamento su specifici dispositivi promossi in coerenza con il PSG stesso;

d) collaborare con il RI e il *Tavolo* per mantenere e sviluppare la rete di portatori di interesse del *Tavolo* e del territorio, nell'ottica di contribuire a promuovere e implementare la cultura delle Politiche Giovanili e i loro orientamenti a livello locale e provinciale;

e) supportare i responsabili dei progetti nella fase di ideazione, promozione, realizzazione, rendicontazione e valutazione delle proposte progettuali;

f) supportare i membri del *Tavolo* e i soggetti responsabili dei progetti nei rapporti con gli enti locali, l'Ente capofila e la PAT;

g) aggiornare periodicamente il *Tavolo* circa lo stato di avanzamento dei progetti approvati, al fine di migliorare la comunicazione sociale, il monitoraggio e la valutazione complessiva del PSG;

h) diffondere tra i membri del *Tavolo* e sul territorio le iniziative provinciali, nonché la conoscenza di buone pratiche ed esperienze significative, anche extra-territoriali;

i) partecipare agli incontri e ai percorsi formativi promossi dalla struttura competente in materia di politiche giovanili, con particolare riferimento alla formazione obbligatoria annuale;

j) alle attività sopra citate si aggiungeranno ulteriori attività anche accessorie, che potranno essere individuate a seguito di valutazioni e riprogrammazioni periodiche.

3. L'RTO potrà altresì svolgere attività aggiuntive di supporto alla Comunità, quale Ente capofila, nella gestione complessiva del PGZ, previo riconoscimento di un compenso aggiuntivo stabilito dal *Tavolo* e formalizzato all'interno del PSG. La determinazione del compenso al RTO è definita secondo le modalità previste dalla normativa provinciale in materia di Politiche giovanili.
4. È compito del *Tavolo,* in accordo con la Comunità quale Ente capofila, agevolare il più possibile l'RTO nell'adempimento efficace delle funzioni previste, offrendo al suo operato un adeguato supporto logistico.
5. <u>Individuazione e selezione</u>
6. Il RTO è individuato in una persona fisica in base a una selezione atta a valutare le competenze possedute e il livello di conoscenza e interconnessione con la realtà territoriale del PGZ, con particolare riferimento ai portatori di interesse strategici per le Politiche giovanili.
7. Le spese relative al RTO a carico dell'Ente capofila sono oggetto di specifico contributo provinciale secondo le modalità stabilite dalla normativa provinciale in materia di Politiche giovanili.

ART. 10 - REFERENTE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1. L'Ufficio Politiche Giovanili della Provincia autonoma di Trento (PAT) nomina un proprio referente per ciascun PGZ. Il referente PAT è un componente del GS.
2. Le funzioni del Referente PAT sono:
   a) offrire supporto all'interno del Gruppo Strategico (GS) nelle varie fasi di supporto alla redazione del PSG, al fine di garantirne la congruità e la coerenza in relazione ai contenuti dei presenti criteri, con particolare riferimento sia al rispetto dei principi guida per la sua redazione, sia al processo di co-definizione delle linee strategiche e di indirizzo in esso contenute;
   b) offrire supporto all'interno del GS nella valutazione dei progetti candidati a finanziamento, in relazione sia alle linee strategiche contenute nel PSG, sia agli ambiti di attività previsti dal presente documento;
   c) offrire un supporto all'interno GS per la valutazione-monitoraggio annuale del PSG.
3. Eventuali pareri di incongruenza o incoerenza espressi dal referente PAT saranno oggetto di un successivo confronto di merito tra i referenti del PGZ e l'Ufficio Competente PAT.

ART. 11 - RAPPORTI FINANZIARI

1. Il Comune s'impegna a garantire la copertura finanziaria della spesa derivante dalla realizzazione del PSG e l'implementazione dei progetti selezionati, secondo le modalità stabilite dalla normativa provinciale in materia di Politiche giovanili.
2. Al tal fine ciascun Comune dovrà provvedere a stanziare nel proprio Bilancio la somma corrispondente a quanto stabilito annualmente da parte del *Tavolo del confronto e della proposta*, sulla base del numero di residenti al 31 dicembre dell'anno precedente. Sulla base di tale ammontare viene stabilito dal *Tavolo* il *budget* da destinare al finanziamento del PSG.
3. Compete alla Comunità Valsugana e Tesino, in qualità di Ente capofila, a mezzo del Referente amministrativo, prevedere, in sede di predisposizione del Bilancio di previsione, la spesa per il finanziamento del PSG, l'accertamento dei finanziamenti provinciali per il sostegno del Piano di zona, a valere sul fondo provinciale per le Politiche giovanili, di cui all' art. 13 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7, nonché effettuare, con cadenza annuale, la rendicontazione delle spese sostenute, eventuali riparti e conguagli delle stesse informandone gli altri Comuni.
4. I Comuni aderenti al *Tavolo* si impegnano a versare entro 30 (trenta) giorni dal termine stabilito dalla Comunità, quale Ente capofila, nei limiti della rispettiva quota di partecipazione, il finanziamento previsto per il PGZ.
5. Il contributo PAT, secondo le modalità stabilite dalla normativa provinciale in materia di Politiche giovanili, viene versato alla Comunità che, in quanto Ente capofila, assume la responsabilità delle procedure e degli atti amministrativi a supporto delle attività di finanziamento dei progetti contenuti nell'elenco.

ART. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PIANO STRATEGICO GIOVANI

1. In sede di elaborazione del Bilancio di previsione, la Comunità ed il Comune aderente inserisce gli stanziamenti necessari al funzionamento del PSG secondo i criteri di finanziamento di cui alla presente convenzione.
2. Il *Tavolo* approva annualmente il PSG per l'anno successivo e lo presenta alla Comunità. Quest'ultima provvede all'invio del PSG alla PAT con la relativa domanda di richiesta del contributo secondo le modalità stabilite dalla normativa provinciale in materia di Politiche giovanili.
3. Dopo l'approvazione del PSG da parte della PAT, il *Tavolo* avvia la fase di selezione dei progetti da finanziare, sulla base del *budget* del PSG. Il *Tavolo* approva l'elenco dei progetti selezionati entro il termine stabilito dal *Tavolo* medesimo e lo comunica all'Ente capofila.
4. L'Ente capofila procede con l'emissione degli atti amministrativi necessari alla concessione del finanziamento ai soggetti titolari dei progetti contenuti nell'elenco.
5. La competenza deliberativa riconosciuta al *Tavolo* tramite la presente convenzione rende legittimi gli atti deliberati (PSG ed elenco progetti) pertanto la Comunità può procedere all'utilizzo delle risorse già attribuite tramite un atto amministrativo.

ART. 13 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha durata **dal 01/01/2025 al 31/12/2027.**

ART. 14 - SANZIONI PER INADEMPIMENTO

1. La Comunità, qualora riscontri che il Comune aderente non adempia nei tempi stabiliti agli obblighi finanziari, contesta l'inadempienza a mezzo PEC o Interoperabilità PiTre, diffidando ad adempiere entro un termine preciso.
2. Qualora l'inadempimento determini la perdita di contributi e di risorse o l'impossibilità di realizzare una determinata iniziativa, resteranno a carico del Comune inadempiente le spese sostenute dalle altre Parti per studi, piani e progetti predisposti, nel limite del danno effettivamente patito.

ART. 15 - CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra la Comunità ed il Comune deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito del *Tavolo* del PGZ.
2. Per qualsiasi controversia non sanata ai sensi del precedente comma è competente il Foro di Trento.
3. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, del Regolamento UE 679/2016 e del GDPR 269/2018 le parti sono debitamente informate e convengono che i dati forniti sono utilizzati esclusivamente ai fini della presente Convenzione e degli atti ad essa connessi e conseguenti e danno contestuale consenso al loro trattamento secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

ART. 17 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

1. Ogni comunicazione dovrà essere effettuata agli indirizzi e recapiti ufficiali indicati in premessa.

Art. 18 - SPESE CONTRATTUALI

1. Le Parti convengono che il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/1986.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto (bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc..) competeranno alla Parte che le eserciterà.

Art. 19 - DOMICILIO

1. Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso la Comunità Valsugana e Tesino - P.tta Ceschi, 1 – 38051 Borgo Valsugana.

Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente disposto trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di accordi tra le pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. A fare data dal 01/01/2013 gli accordi tra pubbliche amministrazioni sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullità degli stessi.

Letto, accettato e sottoscritto.

Per il Comune di *****	Per la Comunità Valsugana e Tesino
Il Sindaco	La Responsabile del Settore socio-assistenziale
*****	***Dott.ssa Maria Angela Zadra***

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
Ceppinati Claudio	Iuni dott.ssa Silvana

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).